



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

composta dai magistrati:

Gaetano D'Auria	Presidente
Claudio Gorelli	Consigliere
Michele Cosentino	Consigliere
Adriano Del Col	Consigliere
Flavio Curto	Consigliere relatore
Simonetta Biondo	Consigliere

nell'adunanza in camera di consiglio del 19 febbraio 2013;

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la l. 21 marzo 1953, n. 161;

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, modificato con deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza 19 giugno 2008, n. 229;

visto il d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), concernente l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

visto il protocollo d'intesa sulle attività di collaborazione fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, sottoscritto il 6 aprile 2012;

vista la richiesta di parere formulata dai Sindaci dei comuni di Brusson, Donnas, Montjovet, Pont-Saint-Martin e Valtournenche in data 14 novembre 2012, inoltrata

dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali con nota 7 gennaio 2013, n. 83;

vista l'ordinanza del 31 gennaio 2013, n. 1, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza per deliberare in ordine al richiesto parere;

udito il relatore, cons. Flavio Curto;

Ritenuto in fatto

1.- Con la nota in epigrafe indicata, il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali della Regione Valle d'Aosta ha inoltrato la richiesta di parere della Sezione di controllo, formulata dai Sindaci dei comuni di Brusson, Donnas, Montjovet, Pont-Saint-Martin e Valtournenche, in merito all'applicabilità delle disposizioni relative all'obbligo di approvvigionamento di beni e servizi a mezzo delle convenzioni e del mercato elettronico della pubblica amministrazione della Consip s.p.a. e di altre centrali di committenza ai comuni montani aventi popolazione non superiore a 5000 abitanti.

2.- Il quesito propone le seguenti problematiche:

a) se, nei confronti dei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, trovi applicazione l'art. 33, comma 3-*bis*, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

b) se la disposizione ivi recata abbia a oggetto i soli contratti di rilevanza comunitaria o si estenda anche ai contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

3.- Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del citato protocollo d'intesa, questa Sezione, con lettera 20 dicembre 2012, n. 444, ha inviato l'anzidetta richiesta alla Regione, ai fini dell'esercizio, da parte della stessa, della facoltà di proporre osservazioni e valutazioni.

La Regione ha comunicato, con nota del proprio Presidente 23 gennaio 2013, n. 545/Gab, di non avere osservazioni da formulare al riguardo; il Consiglio permanente degli enti locali – cui la Sezione aveva trasmesso la menzionata lettera del 20 dicembre 2012 soltanto per conoscenza, nella presunzione che l'organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'Aosta, avendo inoltrato la richiesta di parere senza accompagnarla con le proprie osservazioni, avesse ritenuto di non esprimersi al riguardo – ha confermato, per parte sua, con nota 7 gennaio 2013, n. 83, di non aver ritenuto necessario integrare quanto richiesto dalle amministrazioni comunali.

Condizioni di ammissibilità

4.- Il decreto istitutivo della Sezione attribuisce a questa il compito di rendere, a richiesta delle amministrazioni interessate, ossia delle amministrazioni assoggettate al controllo della stessa, tra cui quelle degli enti locali territoriali, "motivati avvisi nelle materie di contabilità pubblica" (art. 1, comma 5, d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179).

L'espressione va riferita all'esercizio, da parte della Sezione regionale di controllo, della funzione consultiva, che, per la generalità delle Sezioni regionali, è prevista dall'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 ("Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché *pareri in materia di contabilità pubblica*. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio permanente delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane").

5.- Fermo restando che l'esercizio della funzione consultiva della sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve essere riguardato unitariamente nel peculiare contesto entro il quale il d. lgs. n. 179/2010 disciplina i compiti a essa attribuiti, ragion per cui non appare decisiva, ai fini dell'individuazione dell'ambito di tale funzione, una specifica delimitazione della materia della contabilità pubblica, mette conto rilevare che, per determinare in linea generale le condizioni di ammissibilità delle richieste di parere formulate alle Sezioni regionali di controllo, le Sezioni riunite della Corte hanno tracciato (del. 17 novembre 2010, n. 54) le linee fondamentali della nozione di "contabilità pubblica", sviluppando le coordinate interpretative in precedenza fornite dalla Sezione delle autonomie (del. 27 aprile 2004, integrata dalla del. 17 febbraio 2006, n. 5). In particolare, le Sezioni riunite, dopo aver sottolineato come "il concetto di contabilità pubblica – di cui l'istituto del bilancio rappresenta l'aspetto principale – consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" e che tale nozione consente di mettere in luce sia "la distinzione tra attività di gestione e attività di amministrazione", sia l'"autonomia del procedimento contabile rispetto a quello amministrativo", hanno aggiunto che la funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti

territoriali sarebbe "senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche", in situazioni nelle quali la rilevanza della materia e l'entità delle sue possibili implicazioni di spesa sia suscettibile di "ripercuotersi direttamente" sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui suoi equilibri di bilancio.

Si è, dunque, in presenza, secondo le Sezioni riunite, di una nozione elastica di "contabilità pubblica", che, comunque, richiede alle sezioni regionali di ricondurre ad essa, con idonea motivazione, l'esercizio della funzione consultiva.

6.- Laddove la richiesta di parere formulata alla Sezione regionale dalle amministrazioni interessate sia finalizzata ad acquisire elementi o valutazioni inerenti alla "contabilità pubblica", nell'accezione di cui più sopra s'è detto, essa sarà ammissibile, indipendentemente dalla circostanza che l'oggetto della funzione attribuita alla Sezione sia declinato al plurale ("le materie di contabilità pubblica"), diversamente da quello della funzione assegnata alla generalità delle Sezioni regionali, declinato al singolare ("in materia di contabilità pubblica").

Ai fini dell'ammissibilità oggettiva della richiesta, occorre, peraltro, valutare l'esistenza di eventuali limiti esterni che impediscano di rendere il parere richiesto.

Tali limiti sono stati individuati dalla Sezione delle autonomie con la citata del. 27 aprile 2004 e possono essere così sintetizzati: *a)* le richieste di parere non possono concernere l'adozione di specifici atti di gestione, né inerire ad attività già espletate, ma devono avere a oggetto questioni di carattere generale, non potendo in alcun caso l'attività consultiva della Corte concretarsi in una compartecipazione all'amministrazione attiva o in una sua approvazione; *b)* le richieste non devono implicare valutazioni di atti o comportamenti amministrativi che siano oggetto di procedimenti giudiziari della Corte dei conti o di altre giurisdizioni, ovvero di pareri richiesti ad altre autorità.

7.- Le richieste di avviso vanno vagliate anche sotto il profilo della legittimazione del soggetto che le ha formulate, che la Sezione ritiene di dover individuare, facendo propri gli indirizzi forniti dalla Sezione delle autonomie con la ridetta del. 27 aprile 2004, nel rappresentante legale delle amministrazioni controllate, la cui sottoscrizione assicura anche l'unicità di espressione dell'ente richiedente. Al fine di assicurare il più proficuo svolgimento della funzione consultiva, per gli enti locali tali richieste sono di norma inoltrate, secondo quanto previsto dall'art. 4 del menzionato protocollo di intesa stipulato il 6 settembre 2012, per il tramite del Consiglio permanente degli enti locali, ferma restando la possibilità, ivi prevista, che

il Consiglio permanente degli enti locali e la Regione richiedano, in via autonoma, pareri su temi generali di contabilità pubblica di interesse degli enti locali.

8.- Nel caso in esame, la Sezione valuta che la richiesta di parere riguardi una situazione nella quale è interesse dei richiedenti definire una posizione univoca e certa su questioni che, avendo a oggetto l'attività contrattuale dei comuni, investono le norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dei medesimi, con sicura riconduzione delle stesse alla materia della contabilità pubblica, tanto più che le disposizioni della cui applicabilità si discute sono state introdotte da fonti legislative specificamente volte a razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche.

Per altro verso, nessuno dei suddetti limiti esterni risulta valicato dalla richiesta di parere, onde essa dev'essere ritenuta ammissibile, impregiudicate le autonome decisioni delle amministrazioni nelle situazioni di fatto che andranno a verificarsi.

La richiesta di parere si palesa ammissibile, infine, sotto il profilo soggettivo, provenendo da alcuni comuni – che l'hanno inoltrata per il tramite del Consiglio permanente degli enti locali – ed essendo stata sottoscritta dagli organi rappresentativi di ciascuno di essi.

Considerato in diritto

9.- La richiesta di parere formulata dalle amministrazioni comunali di Brusson, Donnas, Montjovet, Pont-Saint-Martin e Valtournenche propone la soluzione dei seguenti quesiti: a) se, nei confronti dei comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, trovi applicazione o meno la disciplina contenuta nel comma 3-*bis* dell'art. 33 del d. lgs. n. 163/2006, in forza della quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, devono effettuare i propri acquisti tramite un'unica centrale di committenza costituita a livello locale o attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza e il mercato elettronico della pubblica amministrazione; b) se, in caso affermativo, le disposizioni ivi recate abbiano a oggetto anche le acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Riguardo al primo quesito, le amministrazioni richiedenti hanno rappresentato che a distinte conclusioni potrebbe giungersi attribuendo rilievo prevalente alla lettera della norma, che fa riferimento ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, senza distinzioni di sorta, o al coordinamento di tale norma – introdotta dal comma 4 dell'art. 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 2012, n. 135 [*rectius*:

introdotta dal comma 4 dell'art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, e modificata dal comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 95/2012, come modificato dalla legge di conversione] – con quella contenuta nel comma 1 di tale articolo, la quale, nel regolamentare le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle procedure di acquisto di beni e servizi, ricollega tali conseguenze alla violazione dell'art. 26, comma 3, della l. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che espressamente esclude dal proprio ambito di applicazione i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e quelli montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Riguardo al secondo quesito, le amministrazioni istanti hanno evidenziato che la norma della cui applicabilità dubitano trova collocazione nella parte del Codice dei contratti pubblici che disciplina i contratti di rilevanza comunitaria.

Tanto premesso, esse hanno prospettato che i comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti siano soggetti all'obbligo di affidamento a un'unica centrale di committenza, potendo alternativamente effettuare acquisti tramite il mercato elettronico, per i contratti di rilevanza comunitaria, e che, per i restanti contratti, non trovi applicazione nei loro confronti il sistema delle convenzioni e del mercato elettronico, con l'avvertenza, sotto quest'ultimo aspetto, che diversa sembra essere l'impostazione seguita dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti (del. n. 271/2012), dalla quale deriverebbe una riduzione dell'ambito di non applicabilità del sistema agli affidamenti diretti e alle acquisizioni mediante amministrazione diretta.

10.- L'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche è stato oggetto, a partire dal 1999, di numerosi interventi del legislatore statale, indotto a razionalizzare le relative procedure da esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Appare pertanto opportuno, al fine di ricondurre a sistema la materia, ripercorrere sinteticamente le principali fasi del processo di riforma.

11.- La centralizzazione degli acquisti delle amministrazioni pubbliche ha preso avvio con l'art. 26 della l. n. 488/1999. La disciplina originaria, nel prevedere l'adesione necessaria delle amministrazioni statali alle convenzioni centralizzate, lasciava alla disponibilità di quelle non statali, tra cui quelle locali, la scelta di aderirvi o meno, obbligandole, peraltro, a utilizzarne i parametri di qualità e prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Succedutisi altri interventi normativi con le leggi finanziarie degli anni immediatamente successivi, il legislatore ha nuovamente riformulato il comma 3 dell'art. 26 con il d.l. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191, aggiungendo in particolare la previsione secondo cui "le disposizioni che danno facoltà alle amministrazioni non statali di avvalersi delle convenzioni stipulate dalla centrale di committenza nazionale (Consip s.p.a.), imponendo loro di utilizzare i parametri di qualità e prezzo ivi previsti come limiti massimi in caso di acquisti effettuati in proprio, non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e a quelli montani con popolazione fino a 5.000 abitanti".

12.- A seguito di ulteriori modifiche della disposizione appena riportata, introdotte dall'art. 1, comma 4, del d. l. 12 luglio 2004, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2004, n. 191, la materia veniva ridisciplinata dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il comma 449 dell'art. 1 di tale legge, riferito alle commesse di importo comunitario, stabiliva, al primo periodo, l'obbligo delle amministrazioni statali di approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro Consip, limitatamente ad alcune tipologie di beni e servizi, da individuarsi annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; il secondo periodo ribadiva la facoltà delle restanti amministrazioni pubbliche di ricorrere alle convenzioni – quelle stipulate da Consip o quelle stipulate dalle centrali di committenza regionali, introdotte dal comma 456 dell'art. 1 della legge stessa – e il vincolo di utilizzarne alternativamente i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Al riguardo, pare opportuno evidenziare che tale periodo si riferiva indistintamente – come si è accennato – alle "restanti amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", delle quali fanno parte gli enti locali, sicché non parrebbe destituito di fondamento ritenere che l'esclusione dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di quelli montani con popolazione fino a 5.000 abitanti dall'applicazione della norma di cui all'art. 26, comma 3, della l. n. 488/1999 fosse stata da esso implicitamente superata.

Il comma 450, relativo agli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario, imponeva, a sua volta, alle amministrazioni dello Stato di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, nulla disponendo riguardo alle altre amministrazioni.

I commi 449 e 450 dell'art. 1 della l. n. 296/2006 sono stati modificati dall'art. 7 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio

2012, n. 94. Mentre il primo comma dell'art. 7 ha modificato il comma 449, estendendo l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati dalle amministrazioni statali, il secondo comma ha innovato la disciplina prevista dal comma 450 per le amministrazioni diverse da quelle statali, e dunque anche per le autonomie locali, cui è stato imposto di fare ricorso al mercato della pubblica amministrazione, analogamente alle amministrazioni dello Stato, ovvero ad altri mercati elettronici, fatto salvo il rispetto del sistema delle convenzioni previsto nel ridetto comma 449.

13.- Peraltro, la norma ora richiamata è stata preceduta dal d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011, il cui art. 23, comma 4, ha aggiunto all'art. 33 del Codice dei contratti pubblici il comma 3-*bis*, con il quale è stato stabilito che "i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici".

Alla disposizione così introdotta, finalizzata – secondo quanto precisato nella relazione tecnica al decreto-legge – a superare, attraverso l'imposizione del divieto ai piccoli comuni di gestire autonomamente le procedure di evidenza pubblica, la frammentazione degli appalti e a ridurre, conseguentemente, i costi di gestione dei relativi procedimenti, è stata aggiunta quella di cui al comma 4 dell'art. 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a termini del quale "in alternativa, gli stessi comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 1999, n. 448, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione".

Nella relazione tecnica che accompagna il d.d.l. di conversione del decreto-legge viene affermato che l'utilizzo, da parte dei piccoli comuni (quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti), degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalle centrali di committenza vale quale adempimento dell'obbligo di acquistare attraverso un'unica centrale di committenza, consentendo loro di superare le difficoltà di aggregazione che possono incontrare.

La norma autorizza, pertanto, espressamente i piccoli comuni ad avvalersi degli strumenti già previsti in generale per le amministrazioni pubbliche non statali, tra

cui quelle locali, dalle disposizioni di cui ai commi 449 e 450 dell'art. 1 della l. n. 296/2006; il che costituisce anche un vincolo in caso di mancata costituzione della centrale unica di committenza.

Significativo appare, in questa prospettiva, il richiamo, operato dalla norma, alle convenzioni di cui all'art. 26 della l. n. 488/1999: se, infatti, per effetto della norma in questione, ai comuni fino a 5.000 abitanti è stata accordata la possibilità, tra le altre, di avvalersi di quelle stesse convenzioni, dal cui utilizzo erano stati esclusi dalla legge da ultimo citata i comuni fino a 5.000 abitanti e quelli montani fino a 1.000, se ne può dedurre – a non voler accedere alla tesi secondo cui l'estromissione fosse già venuta meno – che l'esclusione dall'applicazione del disposto di tale articolo dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti sia stata da tale norma superata, sostanzialmente uniformando la disciplina degli acquisti delle amministrazioni locali (e, più in generale, delle amministrazioni pubbliche non statali), sulla base dell'assunto che un sistema centralizzato di acquisti contribuisce al risanamento della finanza pubblica.

14.- In questo contesto, il riferimento alla violazione dell'art. 26, comma 3, della l. n. 448/1999, contenuto nella norma introdotta dal comma 1 dello stesso articolo che ha integrato, nei termini anzidetti, il comma 3-*bis* del Codice dei contratti pubblici (invocato dagli enti richiedenti a sostegno di una possibile interpretazione volta a estromettere i comuni di montagna con popolazione fino a 5.000 abitanti dal campo di applicazione della norma ivi recata), norma peraltro riproduttiva in parte di precetti già esistenti, va semplicemente inteso, a giudizio della Sezione, nel senso che gli effetti sanzionatori determinati dalla stipulazione di contratti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 (nullità dei contratti, responsabilità disciplinare, responsabilità amministrativa: conseguenze identiche, queste, a quelle previste in caso di contratti stipulati in violazione dell'obbligo di acquisizione mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a.), si producono in capo alle amministrazioni assoggettate all'applicazione di tali disposizioni in base alla normativa vigente.

Per quanto sopra esposto, la Sezione ritiene, conclusivamente, che nei confronti dei comuni montani fino a 5.000 abitanti trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 33, comma 3-*bis*, del Codice dei contratti pubblici, da cui discende l'obbligo di affidare la gestione delle gare ad evidenza pubblica ad un'unica centrale di committenza, in assenza della quale essi devono avvalersi, per gli acquisti di rilevanza comunitaria, delle convenzioni Consip e di quelle messe a disposizione da

altre centrali di riferimento, ferma restando la specificità della disciplina contemplata dall'art. 1, comma 7, del più volte citato d.l. n. 95/2012 riguardo ad alcune categorie merceologiche di beni e servizi (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) ritenute di particolare rilevanza per il contenimento della spesa pubblica.

Resta da dire, per completezza, che le conclusioni raggiunte restano ferme anche a seguito delle innovazioni apportate dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), i cui commi 149 e 150 hanno ancora modificato, rispettivamente, i commi 450 e 449 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, e il cui comma 154 ha integrato l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012, come modificato in sede di conversione.

15.- Quanto al tema della riferibilità della disciplina ai contratti c.d. sotto soglia, le amministrazioni richiedenti hanno prospettato la tesi della non applicabilità, nei confronti dei comuni (montani) fino a 5.000 abitanti, del sistema delle convenzioni Consip e del mercato della pubblica amministrazione, come disciplinati dal comma 3-*bis* dell'art. 33, fondando tale tesi – oltre che sull'art. 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012, come modificato in sede di conversione, della cui portata si è già detto – sulla collocazione della norma nella parte del Codice relativa ai contratti di rilevanza comunitaria.

In effetti, la disciplina in questione è situata nel Titolo I (Contratti di rilevanza comunitaria) della Parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari) del Codice. Tuttavia, l'art. 121, ubicato nel Titolo II, dedicato ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, stabilisce che a questi si applicano, tra le altre, le disposizioni contenute nella Parte II, in quanto non derogate dalle norme dello stesso Titolo II.

Muovendo da questa premessa, la Sezione di controllo per il Piemonte, nella deliberazione richiamata dai richiedenti, ha ritenuto, basando il proprio orientamento anche sul dato contenuto nell'art. 23, comma 5, del d. l. n. 201/2011 – il quale, nel determinare il termine a partire dal quale trova applicazione l'obbligo di gestione associata, si riferisce alle "gare bandite successivamente al 31 marzo 2012" (termine poi prorogato dall'art. 29, comma 11-*ter*, del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, al 31 marzo 2013), sembrava ancorare tale obbligo alle ipotesi in cui esiste un confronto concorrenziale tra i partecipanti –, che, dovendo qualificarsi come gare, secondo le disposizioni codicistiche, anche le procedure di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, restassero escluse le acquisizioni in

economia mediante amministrazione diretta e le altre ipotesi in cui le norme consentono, eccezionalmente, la negoziazione diretta.

16.- Pur condividendosi il percorso argomentativo seguito e le conclusioni raggiunte nella menzionata deliberazione in relazione alla fattispecie ivi scrutinata, occorre considerare che, nel frattempo, il quadro normativo di riferimento è significativamente mutato, per essere intervenuti, da un lato, il nuovo testo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, che, come si è detto, ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni diverse da quelle dello Stato di fare ricorso al mercato della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici (fatto salvo il rispetto del sistema delle convenzioni previsto nel comma precedente); dall'altro lato, la seconda parte del comma 3-*bis* dell'art. 33, che, nell'individuare le alternative alla centrale unica, ha espressamente richiamato – oltre agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza – il mercato della pubblica amministrazione, che costituisce uno strumento utilizzabile soltanto per approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 328 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207).

Di qui la conclusione che – indipendentemente dalla collocazione della norma – a seguito dell'emanazione delle predette disposizioni, l'obbligo prescritto dal comma 3-*bis* dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici di ricorrere al mercato della pubblica amministrazione, in assenza di una centrale unica e di strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza, pure regionali, investe senz'altro le acquisizioni di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Rimane da precisare che la stringente formulazione della norma non sembra ammettere eccezioni all'obbligo di acquisizione tramite mercato elettronico, fatta salva l'applicazione – diretta o analogica – della disposizione di cui al secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, che prevede il ricorso ad esso "fermi restando gli obblighi ... previsti al comma 449", con ciò intendendo che, nel caso in cui sia disponibile una convenzione Consip (o regionale), il bene o il servizio può essere acquisito a mezzo del mercato elettronico a condizione che sia comprovato il rispetto dei parametri di prezzo e qualità ivi indicati. Del resto, il citato art. 328 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici prevede (comma 4, lettera b) la possibilità di acquistare sul mercato elettronico ricorrendo alle procedure in economia. In questo assetto, le uniche ipotesi in cui possono ritenersi consentite procedure autonome sono quelle che si realizzano nel caso di assenza di disponibilità sul mercato elettronico del bene o del servizio da

acquisire e nel caso di inidoneità dell'uno o dell'altro alle esigenze dell'amministrazione per mancanza di qualità essenziali.

* * * * *

Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in relazione alla richiesta formulata dai Sindaci dei comuni di Brusson, Donnas, Montjovet, Pont-Saint-Martin e Valtournenche in data 14 novembre 2012, inoltrata dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali con nota del 7 gennaio 2013, n. 83.

Copia del presente parere sarà inviata, oltre che ai Sindaci dei comuni anzidetti, al Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali della Regione Valle d'Aosta, nonché al Presidente della Sezione delle autonomie.

Il consigliere relatore
Flavio Curto

Il presidente
Gaetano D'Auria

Depositato in segreteria
il 29 marzo 2013

Il funzionario
Debora Marina Marra